

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1875

Prego la Camera di ritenere che all'articolo 253 si sono fatte due proposte soltanto relativamente all'ultimo comma, che è in questi termini: « Il ministro della giustizia può sempre decretare, secondo i casi, la sospensione e la destituzione degli uscieri, dandone partecipazione alla Commissione da cui dipendono. »

L'onorevole Salaris ha proposto la soppressione di questo comma; invece l'onorevole Samarelli lo modifica nel modo seguente: « Il ministro della giustizia può sempre decretare, secondo i casi, la sospensione e la destituzione degli uscieri, udito il parere della Commissione da cui dipendono. »

L'aggiunta dell'onorevole Samarelli non è accettata dalla Commissione, e consiste in queste parole: « udito il parere della Commissione da cui dipendono. »

Inanzitutto metto ai voti la proposta dell'onorevole Salaris, che consiste nel sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 253. Chi l'approva si compiaccia d'alzarsi.

(Dopo prova e controprova è respinta.)

Ora viene la proposta dell'onorevole Samarelli.

La mantiene o la ritira?

SAMARELLI. La mantengo.

PRESIDENTE. L'onorevole Samarelli propone che l'ultimo comma di quest'articolo sia così espresso: « Il ministro della giustizia può sempre decretare, secondo i casi, la sospensione e la destituzione degli uscieri, udito il parere della Commissione da cui dipendono. »

Metto ai voti questa proposta.

(Non è approvata.)

Metto ai voti l'articolo 253 come è proposto dalla Commissione e dal Ministero.

(Dopo prova e controprova è ammesso.)

« Art. 254. L'anzianità dei funzionari si computa dalla data della nomina in ciascun grado, ed in caso di nomina contemporanea, da quella del grado precedente, e se il grado è diviso in più categorie di stipendio, dalla data della nomina o della promozione alla categoria. Essa è calcolata sul loro complesso per tutto il regno.

« Al funzionario che da un grado superiore passa ad un grado inferiore, si tiene calcolo per gli effetti dell'anzianità e della determinazione dello stipendio del servizio nell'ufficio superiore come se fosse stato prestato nel grado al quale il funzionario è nominato.

« L'anzianità degli uditori ed aggiunti giudiziari si computa secondo il grado dell'approvazione ottenuta. A pari grado si ha riguardo all'età.

« Gli aggiunti giudiziari saranno nominati giudici di tribunali e sostituti procuratori del Re in

concorso coi pretori nella proporzione di una quarta parte dei posti vacanti. »

Gli onorevoli Parpaglia, Pissavini e Salaris hanno proposto a quest'articolo la seguente aggiunta:

« La metà di questi posti si conferiranno per concorso, secondo le norme da stabilirsi con apposito regolamento. »

L'onorevole Parpaglia ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. Mentre l'onorevole guardasigilli e la Commissione si sono preoccupati delle condizioni dei pretori, ed hanno pensato di migliorarle colla disposizione di legge che succede a quest'articolo, hanno pure pensato all'avvenire dei pretori con la presente lodevolissima disposizione legislativa, quella cioè di fare in modo che tre quarti delle nomine da farsi a giudici debbano venire dai pretori ed una sola quarta parte dagli aggiunti.

In verità con questa disposizione si apre ai pretori la speranza di non rimanere sempre immobilizzati, direi quasi fossilizzati nelle preture, come ora pur troppo avviene. In questo modo i pretori possono aspirare a percorrere l'alta carriera, imperocchè se non un larghissimo campo, uno abbastanza vasto loro si presenta. Ma, signori, quale è la norma che avrà l'onorevole ministro nel chiamare alla carica di giudice o di sostituto procuratore del Re, i pretori? Dovrà l'onorevole ministro seguire indeclinabilmente la norma dell'anzianità? Io non lo credo, imperocchè per quanto sia rispettabile il diritto, che un magistrato ha acquistato coll'anzianità, per parte mia non è tale da potere per ciò solo autorizzare il passaggio dalla carica di pretore a quella di giudice di tribunale.

Nel abbiamo un numero considerevole di pretori, i quali sono pervenuti a quella carica secondo i diversi sistemi di organamento giudiziario che vigevano in diverse parti d'Italia; quindi non tutti i pretori oggi si trovano dotati di quei requisiti necessari per poter rispondere all'ufficio di un rispettabile magistrato, quale deve essere un giudice di tribunale, giudice di appello per gravi cause, giudice di prima istanza per altre gravissime.

È chiaro perciò che alla carica di giudice e di sostituto procuratore del Re debbono essere chiamati quei pretori i quali ispirano tutta fiducia, non solo dell'integrità che è indiscutibile requisito, ma altresì della dottrina e della familiarità nelle giuridiche svariate discipline, delle quali il giudice deve dare prove splendide, onde rispondere al grave incarico con tutto zelo, con tutta fiducia dei concittadini che chiedono sia resa loro giustizia, qualche volta anche contro le esorbitanze del Governo.

Si dice, o signori, che la legge è un magistrato, e che il magistrato è la legge parlante, ma